

Patentino fitofarmaci: cosa cambia con il Pan

Dal 26 novembre 2015 sarà indispensabile per acquistare i preparati per uso professionale. **Tutti i casi in cui è obbligatoria la frequenza di specifici corsi abilitativi**

FLORIANO MAZZINI
Servizio Fitosanitario,
Regione
Emilia-Romagna

Uno dei principali capitoli del Piano d'azione nazionale (Pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è la formazione, che rappresenta uno dei presupposti necessari per un'idonea gestione dei prodotti fitosanitari. La formazione deve infatti garantire che i soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti, in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinché chi usa i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente e delle misure per ridurli. Per questa ragione è prevista sia una formazione di base, sia un periodico aggiornamento.

A livello europeo si tratta di una novità importante in quanto l'obbligo della formazione, prima dell'entrata in vigore della direttiva 2009/128/CE, non era specificamente previsto in molti stati membri. In Italia la formazione degli utilizzatori e dei distributori è invece prevista da tempo. Dal 1968, con il Dpr 1255/68, costoro devono infatti possedere l'autorizzazione all'acquisto - il

cosiddetto "patentino" - e l'abilitazione alla vendita. A partire da quella data entrambe le autorizzazioni sono state rilasciate e periodicamente rinnovate dopo che gli operatori hanno partecipato a specifiche attività di formazione.

Successivamente il decreto n. 1255/68 è stato sostituito dal Dpr n. 290/2001 che ha confermato la formazione obbligatoria per utilizzatori e distributori e ha introdotto l'obbligo del registro dei trattamenti. Con l'approvazione del Pan le norme relative alla formazione degli utilizzatori e dei distributori sono state adeguate alle disposizioni europee ed è diventata obbligatoria la formazione anche per i consulenti, che non era contemplata nelle norme nazionali del 1968 e del 2001.

Il Pan è entrato in vigore lo scorso 13 febbraio e relativamente alla formazione, fissa alcune scadenze importanti. La prima stabilisce che fino al prossimo 26 novembre si continueranno ad applicare le vecchie procedure per il rilascio e il rinnovo del patentino e dell'abilitazione alla vendita; dalla data sopra indicata partirà invece il nuovo sistema di formazione previsto dal Pan. Infine, dal 26 novembre 2015 entreranno in vigore le novità introdotte dal Piano. Di seguito vengono riportate quelle principali che riguardano gli utilizzatori, cioè gli agricoltori, i loro dipendenti e, tra gli altri, coloro che si occupano di verde pubblico.

Le procedure per il rilascio e per il rinnovo

Dunque fino al 26 novembre di quest'anno durata e contenuti dei corsi sono quelli previsti dalle disposizioni regionali prima dell'entrata in vigore del Pan. Al termine dell'attività formativa è previsto un esame per il rilascio e una verifica di apprendimento per il rinnovo. Chi è in possesso di specifici titoli di studio (laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici) è esentato dalla par-



Diatteca Agricoltura



tecipazione al corso, ma deve sostenere l'esame. I laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici sono esentati sia dalla frequenza del corso, sia dalla partecipazione all'esame.

A partire dal 26 novembre 2014 la durata dei corsi deve essere coerente con quanto previsto dal Pan: quelli di base di almeno 20 ore (prima erano soltanto di 18), quelli di aggiornamento di 12 (prima erano di 9). Anche i contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nel Piano. Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo di frequenza al corso.

L'esame obbligatorio per tutti è previsto solo in fase di rilascio; successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici o iniziative di aggiornamento che saranno definite dalla Regione Emilia-Romagna. La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L'esame continuerà ad essere effettuato attraverso i test.

A cosa serve e chi dovrà possedere l'abilitazione

Il "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" dei prodotti fitosanitari, questo il nome corretto del patentino, rilasciato dalle Province alle persone maggiorenni, è personale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza, oltre la quale deve essere rinnovato su richiesta del titolare.

A partire dal 26 novembre 2015 vengono però introdotte due importanti novità: il patentino sarà indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare solamente prodotti destinati a un uso non professionale (vedi box). Più nello specifico, fino alla data sopraindicata, il patentino è indispensabile per acquistare i prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn). Chi non è in possesso del patentino può acquistare i prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come irritanti (Xi) e quelli non classificati (Nc) che possono anche riportare l'indicazione "Attenzione manipolare con prudenza".

Dovendo l'Italia transitare dal precedente siste-

ma normativo alle nuove regole, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto, rilasciate e rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione. I patentini mantengono pertanto la loro validità fino alla scadenza naturale dei cinque anni e, alla scadenza, saranno rinnovati secondo le modalità previste dal Pan.

Le informazioni da conoscere su distributori e consulenti

La formazione riguarda anche le due figure professionali dei distributori e consulenti. Ecco alcuni aspetti che è opportuno siano conosciuti dagli utilizzatori. Anche chi vende i prodotti fitosanitari (distributore) deve avere una specifica "abilitazione alla vendita" che viene rilasciata dalla Asl competente. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.

Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, che ha l'obbligo di accertare l'identità dell'acquirente e la validità del patentino; fornire informazioni adeguate sull'uso sicuro e corretto dei prodotti fitosanitari (le condizioni di stoccaggio, la manipolazione e applicazione); indicare i pericoli e i rischi connessi all'esposizione per la salute e la sicurezza umana e per l'ambiente, nonché le modalità per un corretto smaltimento. Il distributore dovrà anche comunicare il periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto sia ancora utilizzabile per un periodo li-



PARTE LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI: MODIFICATE ETICHETTE E SIMBOLI DI PERICOLO

A partire dal 26 novembre 2015 i prodotti fitosanitari saranno suddivisi in due nuove categorie: prodotti fitosanitari ad uso professionale e non professionale. I primi comprendono di fatto tutti i formulati attualmente in commercio, ad esclusione di quelli per le piante ornamentali (PPO). Rientrano in questa categoria tutti i prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo. Ne fanno parte quindi i molto tossici (T+), i tossici (T), i nocivi (Xn), gli irritanti (Xi) ed i non classificati (Nc). A partire dalla data sopraindicata - come riferito nell'articolo principale - il loro acquisto ed anche il loro impiego sarà condizionato al possesso del patentino. Ciò significa che tutti coloro che, ad esempio, nell'ambito di un'azienda agricola acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosanitari o le loro rimanenze, dovranno avere il patentino. Va sottolineato che la classificazione ed etichettatura di pericolo cambierà a partire dal prossimo giugno 2015, adeguandosi a

quanto definito a livello mondiale. Cambieranno quindi i criteri di classificazione e di etichettatura dei prodotti fitosanitari. Verranno pure modificati i simboli di pericolo - a esempio non ci sarà più la croce di S. Andrea - e le frasi di rito.

I prodotti fitosanitari ad uso non professionale potranno essere acquistati anche da chi non sarà in possesso del patentino; per questo motivo questa nuova tipologia di prodotti sarà caratterizzata da una nulla o bassissima pericolosità per la salute umana e per l'ambiente. I criteri specifici che caratterizzeranno questi prodotti saranno definiti da uno specifico decreto del ministero della Salute. Rientrano in questa categoria i prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico e i prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili (la pianta e/o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, destinate al consumo familiare.

mitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto stesso sia utilizzabile per un periodo limitato.

Chi ha il certificato di abilitazione alla vendita non può possedere anche quello di consulente. È una specifica incompatibilità che non riguarda il punto vendita ma il singolo soggetto. In pratica una rivendita può avere nel proprio organico una persona abilitata alla vendita ed un'altra abilitata alla consulenza.

A decorrere dal 26 novembre 2015 chi intende

svolgere consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrate e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso del certificato di abilitazione. Il documento sarà rilasciato dalla Regione a diplomati o laureati in discipline agrarie e forestali che abbiano frequentato corsi specifici e sarà valido su tutto il territorio nazionale. Per un impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole non hanno l'obbligo di ricorrere a un consulente. Le aziende possono definire le strategie di difesa fitosanitaria sulla base di quanto previsto dalla difesa integrata obbligatoria. In pratica un'azienda può utilizzare i prodotti fitosanitari sulla base della propria esperienza, delle informazioni contenute nei bollettini territoriali, anche avvalendosi del supporto di tecnici di propria fiducia, non necessariamente in possesso dell'abilitazione alla consulenza.

L'obbligo per l'azienda di avvalersi di un consulente scatta solamente in alcuni casi specifici, in particolare quando l'attività rientra in un Piano operativo dell'Ocm (Organizzazione comune di mercato) che prevede l'adesione alla difesa integrata volontaria e, conseguentemente, un'assistenza tecnica specifica. Oppure quando si avvale di un servizio di consulenza promosso nell'ambito del Piano di sviluppo rurale finalizzato all'applicazione dei disciplinari di produzione integrata (volontaria) o delle tecniche di agricoltura biologica. ■



Wikimedia